


COMUNE DI MALVITO

PROVINCIA DI COSENZA



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 8 del 28/02/2011

Entrato in vigore il



RIEPILOGO TITOLI

| | |
|--------------------|---|
| TITOLO I | Disposizioni Generali (artt. 1 – 3) |
| TITOLO II | Salvaguardia del paesaggio rurale (artt. 4 – 11) |
| TITOLO III | Suolo, strade, acque (artt. 12 – 23) |
| TITOLO IV | Disciplina di pascolo, caccia, pesca (artt. 24 – 31) |
| TITOLO V | Malattie del bestiame (artt. 32 – 40) |
| TITOLO VI | Malattia e difesa delle piante, lotta contro gli insetti ed animali nocivi all'agricoltura, impiego di pesticidi e fitofarmaci (artt. 41 – 45) |
| TITOLO VII | Della proprietà e delle pratiche agrarie (artt. 46 – 60) |
| TITOLO VIII | Case coloniche e loro pertinenze – Ricoveri per animali (artt. 61 – 73) |
| TITOLO IX | Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamenti (artt 74-79) |
| TITOLO X | Norme sanzionatorie (artt. 80 – 87) |
| TITOLO XI | Norme transitorie e finali (art.88) |



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

- a) Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio del Comune di Malvito,avente destinazione agricola o soggetto a vincoli paesaggistico - ambientali.
- b) Nelle aree dove è prevalente la destinazione rurale rispetto ad altre destinazioni dovranno essere adottate misure tendenti alla salvaguardia,alla tutela ,al miglioramento ed alla qualificazione delle attività agricole in atto,favorendo nuovi insediamenti rurali nel rispetto dell'ambiente.
- c) Trovano applicazione,per quanto non contemplato nel presente Regolamento le norme dello Stato,della Regione,della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia,contenuti in altri regolamenti.

Art.2 Obiettivo del Regolamento

- a) Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e dalla Regione,al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con la tutela dell'ambiente,in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile,nell'interesse generale della cultura del mondo agricolo e della vita sociale delle campagne.

Art.3- Espletamento del servizio di polizia rurale

- a) Al servizio sovrintende il Sindaco o Assessore Delegato. E' diretto dal responsabile dell'area tecnica e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale,dagli Ufficiali ed Agenti di P.G.,di Pubblica Sicurezza,dal Corpo Forestale dello Stato, dagli Agenti della Polizia Provinciale di Cosenza,dalle guardie giurate dipendenti da Associazioni ed Enti che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura,del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Possono coadiuvare gli agenti, i volontari delle associazioni ambientaliste accreditate alla Provincia di Cosenza o alla Regione Calabria.
- b) Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente Regolamento, debbono esibire idoneo documento di riconoscimento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.
- c) Al Sindaco, oltre ai poteri che sono demandati dal D.Lgs.vo 267/2000 in ordine alla tutela di pubblica sicurezza ed a quelli di emettere ordinanze per assicurare il libero transito sulle strade comunali e rurali, compete il potere e la facoltà di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente Regolamento. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.



TITOLO II - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.4 Definizione di paesaggio rurale

- a) Nell'ambito del concetto generale di "Paesaggio", inteso come fisionomia di uno Stato o una Regione, determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche, il paesaggio rurale è l'insieme degli eco-sistemi (boschi, valli, boschetti, siepi, prati, acque, ecc), verso cui sono dirette azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione, in linea con le leggi nazionali in materia di tutela del paesaggio, con la Carta Calabrese sul paesaggio e nel rispetto della Convenzione Europea del Paesaggio del 19 Luglio 2000.

Art.5 Definizione di bosco

- a) Sono considerati boschi le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.
- b) Le formazioni vegetali di cui al comma a) del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 5000 metri quadrati ed altezza media dei fusti di metri 5.
- c) La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- d) Sono considerati altresì bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali di cui al commi precedenti a e b, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio o i tagli ad opera dell'uomo.

Art.6 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

- a) Valgono le leggi ed i regolamenti vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica per le modalità di gestione e salvaguardia dei boschi, tenuto anche conto, per quanto possibile, degli usi e consuetudini.
- b) E' fatto comunque divieto di asportare legna, salvo autorizzazione dei proprietari ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti leggi in materia forestale.
- c) E' fatto divieto, altresì, recidere o recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.
- d) Per quanto riguarda la flora spontanea e la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alle leggi regionali emanate in materia.



Art. 7 Modalità di gestione di siepi e boschetti

- a) Un raggruppamento di piante arboree e/o arbustive vegetanti su un terreno avente dimensioni inferiori a quelle definite per il bosco e comunque superiore a 100 metri quadrati è definito boschetto, mentre la siepe è una fascia di vegetazione in filari svolgente la funzione, normalmente, di riparo e di delimitazione delle proprietà di fondi agricoli.
- b) Alla manutenzione di siepi e boschetti provvedono i proprietari dei terreni con modalità conformi alle tradizioni locali ed alle buone pratiche di silvicoltura.
- c) Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
- d) Non possono essere estirpate le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m.4 dalle sponde.
- e) Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti, con emanazione di apposite ordinanze a mente dell'art.3, comma c, del presente Regolamento.
- f) L'eliminazione totale di siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da documentazione descrittiva dell'intervento.
Il Comune si esprime nei trenta giorni successivi motivando il diniego o autorizzando l'intervento.
- g) E' vietato, comunque, il taglio delle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm.200. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità competente solo per documentate e motivate necessità.
- h) Per i nuovi impianti, i proprietari devono produrre istanza ai competenti Uffici del Comune, preferendo la piantumazione di essenze locali e ottemperando alle prescrizioni del Codice della Strada e del Codice Civile, relativamente alle seguenti distanze:
 - metri 3 misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
 - metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad un'altezza non maggiore di un metro dal terreno.
- i) La delimitazione dei terreni privati attraverso la messa a dimora di filo spinato è vietata in tutto il territorio comunale, al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici.
- l) La delimitazione dei terreni privati attraverso la messa a dimora di reti metalliche, deve essere richiesta ai competenti Uffici del Comune, che decide entro 30 giorni dall'istanza. Nel caso di autorizzazione, prescrive tutte le modalità per la messa a dimora.



- l) E' vietata la delimitazione con recinzioni di qualunque natura delle porzioni di terreno gravati da usi civici (canoni, censi, livelli) o con contratto di fitto da parte del Comune.
- m) Con apposito provvedimento, saranno definiti i criteri per la graduale eliminazione delle recinzioni non conformi, realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.8 Piante arboree e arbustive di pregio

- a) Sono definite piante di pregio le singole piante o raggruppamenti di esse che sono percepite dalla collettività come piante di valore storico,culturale e paesaggistico di interesse comunale anche per la loro età,la dimensione o il portamento.
- b) Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio,il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree di pregio,attraverso la predisposizione di apposito atto comunale.
- c) E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree di pregio.
- d) Nel caso le piante di pregio ricadano in terreni di proprietà privata,il Comune stipula con i proprietari una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria,al fine di assicurarne la conservazione,ripartendo gli oneri fra le parti.

Art.9 Manutenzione di prati ed incolti

- a) E' fatto obbligo di periodica falciatura ed asportazione dell'erba, da parte dei proprietari/conduttori di terreni circostanti gli abitati, entro 100 metri e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.Tale obbligo,per motivi generali di sicurezza,può essere fatto valere tramite ordinanza sindacale.
- b) Qualora il proprietario non dovesse provvedervi,nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza,vi provvederà direttamente il Comune che,ferma la sanzione a termine del presente Regolamento,addebiterà le spese ai proprietari.

Art. 10 Campeggi

- a) Il Comune di Malvito, all'interno del territorio comunale,individuerà aree idonee ad ospitare tutte le forme di turismo itinerante,disciplinando,con provvedimenti degli uffici preposti,modalità e tempi di sosta,in osservanza delle disposizioni di legge nazionale e regionale in materia, nonché delle norme di Igiene e Sicurezza Pubblica, contenute in Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 11 Accensione di fuochi nelle campagne



- a) E' vietato bruciare l'erba secca ed altri residui vegetali, in tutto il territorio comunale, salvo casi particolari e previa autorizzazione degli enti competenti. In ogni caso debbono essere rispettate le indicazioni impartite dalla normativa in materia. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 09.10.1967 n. 950 e s.m.i. "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale". Qualora ne sia seguito danno al bosco, il colpevole è obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale (reato di incendio boschivo - reato di danneggiamento seguito da incendio), verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- b) E' vietata l'accensione di fuochi e/o di materiali vegetali su terreni boscati e ad una distanza inferiore a mt. 50 dagli stessi. Nei casi di assoluta necessità sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate), hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti. In tale articolo non sono compresi interventi a protezione dei centri abitati, per i quali l'Amministrazione comunale può programmare altre misure di prevenzione.

TITOLO III – SUOLO, STRADE, ACQUE

Art. 12 Terreni liberi. Divieti.

- a) I terreni liberi non possono essere impiegati come luogo di scarico di immondizie, di materiali di risulta d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine e di residui delle lavorazioni industriali.
- b) Qualora questi residui siano stati abbandonati, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura ed a spese del proprietario del fondo e/o di coloro che li abbiano eseguiti, se identificati.
In questo caso si applicano le norme contenute nel D.Lgs. vo 3.4.2006, n.152, con le relative sanzioni.

Art.13 Strade

Elenco delle strade

- a) Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art.2 del nuovo codice della strada (D.Lgs 30.4.92, n.285 e s.m.i. e regolamento esecuzione D.P.R.16.12.92, n.495 e s.m.i.), alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Art. 14 Tutela delle strade

Fino all'emanazione di apposito regolamento, da emanarsi successivamente all'approvazione di provvedimento del Consiglio Comunale di riclassificazione delle strade comunali, valgono le norme di seguito elencate:



- a) E' vietato apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte delle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali con accumuli di materiale di qualsiasi natura. E' fatto divieto di danneggiare il fondo delle strade comunali bitumate e non bitumate (strade di montagna), con l'utilizzo di mezzi cingolati e/o gommati con carichi che superano il limite consentito.
- Ai contravventori, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.
- In caso di inadempienza vi provvede il Comune addebitando le spese al responsabile del danno.
- b) I proprietari di fondi confinanti con strade comunali, private e interpoderali devono tenere le stesse sgombre da ostacoli e transitabili per tutta la lunghezza.
- c) Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi e fabbricati, senza preventiva autorizzazione del Comune. Gli accessi esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento ed all'emanando, entro e non oltre un anno dall'approvazione dello stesso.
- d) Apposite disposizioni saranno emanate dai competenti Uffici Comunali.
- e) L'apertura di strade, in fondi privati, cosiddette di "smacchio", per disboscamenti regolarmente autorizzati dalle competenti autorità forestali, deve essere preventivamente segnalata al Comune che provvederà, a mezzo dell'Ufficio Tecnico, al rilievo catastale. Tanto per evitare il diffondersi di pratiche ormai consolidate e sconsiderate, con grave pregiudizio per la stabilità dei pendii e l'integrità dell'intero territorio comunale.
- f) Il Comune aggiorna, subito dopo l'approvazione del presente regolamento, l'elenco delle strade comunali, provvedendo anche alla riclassificazione con cadenza biennale.

Art. 15 Distanza di rispetto dalle strade nell'esercizio delle pratiche agricole

- a) E' vietato alterare i confini delle strade pubbliche, nello svolgimento delle pratiche agro – silvo - pastorali o durante le operazioni di trasferimento di mezzi agricoli.
- b) Nello svolgimento delle pratiche agricole, i proprietari o i conduttori dei fondi che confinano con le cunette e i fossi delle strade pubbliche, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di metri 1 dal ciglio della cunetta o del fosso, in modo tale che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale. Tale distanza va mantenuta anche nel caso in cui le strade non abbiano fossi o cunette.
- c) I confinanti delle strade di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sino al confine, ma devono lasciare fasce di protezione di larghezza minima di m.3, nel caso l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di m.1 per aratura parallela alla stessa.
- Tale distanza si applica anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con canali irrigui e fossi di scolo di acque meteoriche.



La distanza dal confine a cui possono essere piantati alberi di alto fusto è di m.3, ridotti alla metà per gli alberi non di alto fusto ed a m.0.50 per siepi e arbusti. Muri, siepi, recinzioni lungo il confine delle strade comunali vanno autorizzati dal Comune, previo sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Per le recinzioni esistenti saranno emanate, dagli uffici comunali preposti, specifiche disposizioni successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Parimenti sono vietati opere e depositi sulle strade comunali.

Art.16 Circolazione di mezzi sulle strade

- a) E' vietato di entrare, inoltrarsi nei boschi, prati, pascoli, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Ogni percorso "fuori strada" è precluso al traffico motorizzato tranne che sui percorsi autorizzati dal Comune, fatti salvi i proprietari dei fondi.
- b) Il transito dei mezzi meccanici è consentito agli aventi diritto su tutte le strade. Il transito ai non aventi diritto è consentito esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche o di miglioramento fondiario e per i mezzi di soccorso. Le strade di ogni tipologia non possono, in nessun caso, essere chiuse con cancelli, barre o altro, in quanto il transito deve essere garantito ai mezzi di soccorso in caso di intervento. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento saranno emanate disposizioni per la loro definitiva rimozione.

Art.17 Irrigazione

- a) L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.
- b) I confinanti su strade pubbliche che effettuano irrigazione con mezzi meccanici devono evitare cadute di acqua sulla carreggiata e invasione delle acque di scolo della sede stradale.

Art.18) Deflusso delle acque

- a) E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. Sono vietate le derivazioni abusive, la piantumazione di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento di alberi lungo le sponde, l'abbattimento di manufatti e la posa di tubazioni attraverso il corso d'acqua.
- b) Nel caso di impedimento del deflusso per cause naturali il proprietario o conduttore del fondo ha l'obbligo di avvertire immediatamente gli organi preposti di cui all'art.3 del presente regolamento, per i provvedimenti di competenza.
- c) Nel caso l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ordinerà l'esecuzione delle opere



necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Le acque meteoriche cadute sui terreni e non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad recapito naturale idoneo a riceverle.

Art.19 Scarico nei fossi

- a) E' vietato scaricare nei fossi delle strade acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvo i diritti acquisiti con regolare concessioni e/o acquisiti attraverso usi e consuetudini comunemente accettati e condivisi.

Art.20 Pulizia di fossi e canali

- a) Ai proprietari o conduttori di terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi delle acque superficiali e dei canali laterali delle strade, provvedendo a mantenerli liberi da vegetazione e sgombri da altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque.
- b) I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

In caso di accertata inadempienza, ferma restando la violazione accertata, il Comune provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 21 Tombinatura di fossi e canali

- a) I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura o di attraversamento nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale che stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.
- b) L'attraversamento di strade comunali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale nonché di mantenere sempre le condotte libere da ostacoli di ogni tipo in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

Art. 22 Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art.889 del C.C.(distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi), la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui o per abbeverare gli animali, deve rispettare i disposti della normativa nazionale e



- regionale in materia di invasi e di utilizzo di acque pubbliche, nonché quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.
- b) Qualora vengano realizzati bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi.

Art.23 Inquinamento delle acque

- a) E' vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getti di qualsiasi materia nociva per il patrimonio ittico. Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua, di scarichi di reflui fognari o industriali.
- b) Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo (produttive, civili, di servizio), è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs.3.4.2006,n.152 e s.m.i. e dalla vigente normativa regionale.

TITOLO IV – DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art.24 Disciplina dell'esercizio di pascolo

- a) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Calabria e devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art.25 Pascolo di animali

- a) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti e fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti, intralcio al traffico.
- b) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi. Il pascolo su terreni privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o conduttore
- c) Il concessionario del pascolo deve essere sempre munito di permesso scritto da esibire ad ogni richiesta degli agenti.
- d) E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi tipo lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e sulle sponde di canali e accessori.



- e) I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi, in base alle disposizioni di legge in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione.

Art. 26 Pascolo in ore notturne

- a) Il pascolo notturno (dalle ore 20 alle ore 6) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili (filo elettrificato), regolarmente autorizzati, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

Art. 27 Obbligo di denuncia da parte dei pastori

- a) Chiunque intenda trasferire bestiame (greggi, mandrie, ecc), nei pascoli del territorio del comune di Malvito, deve farne domanda, almeno 15 giorni prima, all'autorità comunale, indicando i pascoli di cui dispone per il periodo della transumanza.
- b) Avuta informazione dal comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Malvito, il comandante della Polizia Municipale, verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli, la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria.
La medesima procedura si applica per il trasferimento interno del bestiame di proprietà di residenti, allevato in centri aziendali nel comune e transitanti nello stesso comune.
- c) Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il comandante della polizia municipale, unitamente all'ASL competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al comune di provenienza.
- d) Il sindaco, per ragioni igienico-sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame al pascolo.

Art. 28 obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito

- a) I pastori transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, comunicare ai competenti uffici comunali, il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere comunicato entro le 24 ore sempre ai predetti uffici. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme Igienico-Veterinarie per il benessere degli animali.



- b) Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art.29 Attraversamento di abitati con animali

- a) Nel percorrere le strade comunali i conduttori di bestiame devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada dopo il passaggio.
- b) Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali, devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada.
- c) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi vicini e molestie alle persone.

Art. 30 Divieto di ingresso nei fondi altrui. Pascolo vagante

- a) Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e anche se non muniti dei recinti o dei ripari .
- b) E' assolutamente vietato l'esercizio del pascolo vagante. Al bestiame in transito deve essere impedito il pascolo nei luoghi non autorizzati e sui terreni attraversati lungo il percorso.
- c) Fermo restando le disposizioni di cui al Cod.Civ. (art.843 ed art.925) il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 31 Esercizio di caccia e pesca

- a) L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da legge e regolamenti specifici.
- b) Il comune di Malvito incentiva l'esercizio della pesca sportiva nei fiumi e torrenti del proprio territorio, nell'osservanza di leggi e prescrizioni in materia.
- c) Non è consentito cacciare o pescare senza le prescritte licenze.
- d) Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dall' Amministrazione Provinciale di Cosenza.

TITOLO V - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 32 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali



- a) I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'autorità comunale ed all'A.S.L. territorialmente competente, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
- b) I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - Isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - Non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del servizio veterinario dell'A.S.L. competente.
- c) I proprietari e conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art.33 Seppellimento di animali morti

- a) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8.2.54, n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.
- b) Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs 14.12.1992, n.508 "Norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali, di origine animale o a base di pesce", o di specifiche norme di Polizia Veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art.34 Tenuta del bestiame

- a) Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche ed adeguate. Gli animali devono godere delle cosiddette "cinque libertà" seguenti:
 - libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, atta a garantire un livello normale di salute e vigore fisico);
 - libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo, né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
 - libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
 - libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);



- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).
- b) Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva CEE/98/58, recepita dal D.Lgs. 26.3.01 ,n.146.

Art. 35 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

- a) I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Autorità Sanitaria Locale per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I cani devono essere denunciati e tatuati secondo la normativa vigente.
- b) I cani a guardia di edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade.

Art. 36 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

- a) I cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola, quando non tenuti al guinzaglio.
- b) I cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.
- c) Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze di Polizia, quando vengono usati per servizio.
- d) E' fatto obbligo ai possessori di cani di fare sporcare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole ecc, con gli escrementi degli animali stessi.

Art.37 Cani vaganti trovati senza museruola

- a) I cani vaganti nel territorio comunale non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.
- b) I possessori dei cani di cui al comma precedente, sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art.38 Animali di terzi sorpresi nei propri terreni



- a) Chiunque, nei propri terreni, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 39 Trasporto di animali

- a) Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza, ed a norma della legislazione vigente.
- b) La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti previsti dall'art.37 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con la legge 8.2.54,n.320 e possedere la specifica autorizzazione sanitaria prevista dall'art.5 del D.L.30.12.92,n.532.

Art. 40 Maltrattamento di animali

- a) Gli Agenti di Polizia che vengano a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VI - MALATTIE E DIFESA DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL' AGRICOLTURA,IMPIEGHI DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art. 41

Art. 41 Malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

- a) Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:
- nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con il settore Fitosanitario Regionale impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori o da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18.6.31, n.987 e s.m.i. Il Comune collaborerà, altresì, con tutti gli Enti preposti nella lotta guidata;
 - fatte salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n.987 e quelle contenute nel regolamento di applicazione approvato con D.P.R.12.6.33 n.1700,modificato con R.D.2.12.37 n.2504,è fatto obbligo ai proprietari, conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale ed al Settore Fitosanitario Regionale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti delle piante che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'occorrenza indicati. Per i boschi affetti da



malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e crittogame, l'Autorità Comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.

- b) Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coltivatori ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infezione senza certificato di immunità rilasciato dalle competenti Autorità Sanitarie e Veterinarie.

Art. 42 Cartelli per esche avvelenate

- a) E' vietato spargere esche avvelenate sul territorio comunale ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità Sanitaria e Veterinaria competente per territorio.
- E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "esche avvelenate sparse" o simili.

Art. 43 Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli.

- a) Il Comune di Malvito, nell'ambito di una politica diretta alla tutela dell'ambiente, incentiva l'uso di prodotti naturali per la lotta alle malattie delle piante.
- b) Qualora si faccia ricorso da parte degli operatori agricolo all'uso di prodotti non naturali, è fatto divieto effettuare trattamenti con fitofarmaci, insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi), al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
- c) L'uso dei presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 3.8.68 , n.1255.
- d) Chi distribuisce i prodotti di cui ai commi precedenti b e c, è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti molto tossici o tossici e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego.
- e) E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea ecc, ecc.



Art. 44 Modalità d'impiego degli antiparassitari

- a) Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc), si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
- b) All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti antiparassitari appartenenti già alla 1^a e 2^a classe tossicologica, ora definiti molto tossici o tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
- c) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiori a 100 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie, possono essere effettuati solo con presidi già di 3^a e 4^a classe, cioè non compresi tra i prodotti molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais,soia,ecc).
- d) La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse una dispersione di prodotti in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
- e) In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari, purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade.
Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il periodo di carenza del prodotto distribuito, dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari".
- f) E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 45 Impiego di diserbanti

- a) E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde dei fossi e canali, in presenza di acque, tramite prodotti diserbanti.

TITOLO VI - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 46 Coltivazione prodotti transgenici.



- a) Il Comune di Malvito disincentiva attraverso tutte le iniziative opportune (informative, divulgative), la coltivazione e la commercializzazione di prodotti transgenici e incentiva la coltivazione praticata attraverso metodi di coltura biologica.

Art. 47 Tutela della proprietà

- a) E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro – silvo - pastorali od incolti e comunque non urbani, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o dei manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali, ovvero beni immobili soggetti ad usi civici, il Sindaco, qualora non si ottemperi all'ordine impartito, potrà farvi provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 48 Colture agrarie. Limitazioni

- a) Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
- b) I produttori agricoli che intendono vendere al minuto, su area pubblica, prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a trasmettere agli Uffici preposti del Comune, dichiarazione di inizio di attività di vendita prodotti ricavati, in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda, ai sensi dell'art.3 della legge 9.2.1963,n.59 e dell'art.4 del D.Lgs.18.5.2001,n.228 e dell'art.19 della legge 7.8.90,n.241.
- c) All'atto della dichiarazione di cui al comma precedente, i produttori devono sottoscrivere dichiarazione di responsabilità sulle pratiche colturali effettuate (biologico – non biologico), nonché pratiche di allevamento adottate.
- d) E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui alla legge 22.5.1973,n.269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento", e delle leggi regionali in materia.
- e) E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di esse e di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione. La raccolta e la commercializzazione dei funghi è regolata dal D.P.R.14.7.1995, n.376 e L.R.n.30/2000 della Regione Calabria.
- f) Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su sedimi privati prospicienti le strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale.



- g) Nell'attività di vendita devono essere comunque garantiti i livelli minimi di legge quanto a condizione igienico-sanitarie.
- h) Il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture, quando lo impongano ragioni di Igiene Pubblica. In caso di inadempienza potrà ordinare la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 49 Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di piante, rami protesi e radici

- a) Il presente regolamento stabilisce, ai sensi del 1° comma dell'articolo 892 del Codice Civile, le distanze da rispettarsi nella nuova piantagione di alberi, arbusti e siepi.
- b) Per le nuove piantumazioni presso il confine di proprietà, in qualsiasi zona urbanistica del territorio, si osservano le seguenti distanze:
 - > metri 3 dai confini per la messa a dimora di alberi di alto fusto (quali noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, platani e simili), ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza superiore a tre metri si diffonde in rami; per i pioppi si veda il successivo articolo 50 del presente regolamento;
 - > metri 2 dai confini per la messa a dimora di siepi di robinie;
 - > metri 1,50 dai confini per la messa a dimora di alberi di basso fusto, ritenendosi per tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami;
 - > metri 1 dai confini per la messa a dimora di siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, le quali dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2,50;
 - > metri 0,5 per le viti, gli arbusti e le siepi vive le quali dovranno comunque essere sempre mantenute ad un'altezza complessiva non superiore a metri 2,50.
- c) Per la misurazione della distanza si fa riferimento ai disposti dell'art. 892 del Codice Civile.
- d) La piantumazione di alberi o di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle leggi forestali nonché dal vigente Codice della Strada.
- e) Sono proibite le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n.523 "Testo unico sulle opere idrauliche", e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria.
- f) In applicazione ed in analogia dei disposti di cui al R.D. 25.07.1904 n. 523 è vietata la piantagione di alberi entro 5 metri dagli argini dei fiumi, torrenti, canali. Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione) ed



in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell'acqua irrigua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

- g) I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade nonchè a tagliare i rami e le piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale o che costituiscano pericolo in caso di caduta accidentale.
- h) In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
- i) Ai sensi dell'art. 896 del C.C., in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.

Art. 50 Pioppeti.

- a) Per le nuove piantagioni di pioppi a filare unico o per le nuove piantagioni poste in prossimità di terreni coltivati o in zona agricola, dovrà osservarsi una distanza di metri 15 dal confine del fondo limitrofo.

Art. 51 Aratura dei terreni

- a) I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare arginatura di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi, e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada.

Art. 52 Pulizia delle aree private e terreni non edificati

- a) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
- b) I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione della falciatura dell'erba entro il limite di 100 metri dalle case.
- c) In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 53 Spigolature, rastrellature, raspollature

- a) Senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.



- b) E' vietato, ai non proprietari dei fondi, raccogliere frutti anche su terreni abbandonati (es. castagne, noci ecc.).

Art. 54 Proprietà dei frutti caduti dalle piante

- a) I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, se gli usi locali non stabiliscono diversamente, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
- b) I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.

Art. 55 Furti campestri

- a) Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere accompagnato nell'ufficio di Polizia Municipale per gli accertamenti necessari.

Art. 56 Trasporti di legname

- a) È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo.

Art. 57 Nidi di uccelli

- a) È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 58 Apicoltura

- a) L' esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui al R.D.23.10.1925 n. 2079 e relativo regolamento approvato con R.D. 17.03.1927 n.614.
- b) La disciplina dell'apicoltura è altresì regolata dalla Legge Regionale Calabria,n.9/84.
- c) Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:
-> a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
-> a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;
-> a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle, od altri insediamenti.
- d) I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare allevamenti di api sul Territorio di Malvito, dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocati, il tipo di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale).
- e) Per la sciamatura delle api si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 924 del C.C., fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.
- f) E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.



- g) E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla non curanza.
- h) In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

Art. 59 Usi Civici

- a) Per l'esercizio degli usi civici che venissero accertati sui terreni demaniali a beneficio della popolazione del Comune, si osserveranno le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26.02.1928 n. 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osservano le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30.12.1923 n. 3267 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e nel relativo regolamento approvato con R.D. 16.05.1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Art. 60 Danneggiamenti

- a) E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, etc.

TITOLO VIII CASE COLONICHE E LORO PERTINENZE – RICOVERI PER ANIMALI

Art. 61 Disciplina

- a) Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.
- b) Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

Art. 62 Difesa dall'umidità

- a) I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.

Art. 63 Dotazione idrica

- a) Nei casi in cui non sia disponibile acqua dall'acquedotto civico, l'approvvigionamento, è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.



- b) L'acqua di pozzo o di sorgente utilizzata per le necessità delle casa rurale, deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, effettuati dai competenti organismi di controllo.

Art. 64 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

- a) Le acque reflue domestiche come definite dal comma 7 dell'art. 101 del D. Lgs.03.04.2006 n. 152, provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla vigente normativa in materia. Ai sensi della Direttiva CEE 91/271 art.3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
- b) I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali, devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 65 Scolo delle acque

- a) I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.
- b) E' vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia comunali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

Art. 66 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare

- a) Si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato.
- b) I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - evitare il ristagno delle deiezioni;
 - essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniore;
 - garantire protezione e benessere agli animali.
 - il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 67 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

- a) I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti di cui al precedente articolo, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere



realizzati nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.Lgs. 533/1992, D. Lgs. 534/1992, D.P.R.233/1988) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D. Lgs. 146/2001, D. Lgs.267/2003, D. Lgs. 53/2004).

- b) I ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
- c) I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
- d) Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
- e) E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
- f) Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
- g) La costruzione dei ricoveri di cui al comma a del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. – Servizio Igiene e Sanità - per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 68 Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati

- a) Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio (centro storico – di completamento - di espansione - commerciale - industriale), è vietato allevare le seguenti specie animali: suini, ovini, caprini, bovini, equini, avicoli e selvaggina; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 3 capi adulti.

Art. 69 Nuovi recinti per gli animali

- a) I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
- b) Le norme di cui al comma a del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- c) Per la realizzazione di letamai, concimaie e pozzi neri, si rimanda al titolo IX del presente regolamento nonché alle norme specifiche contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 70 Terreni per uso zootecnico



- a) Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 71 Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

- a) Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
- nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.
 - eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
 - eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
 - nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;
 - tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
 - le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

Art. 72 Abbeveratoi

- a) Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.
- b) Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
- c) Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.
- d) E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie.
- e) Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 73 Depositi di foraggi ed insilati



- a) I depositi di foraggi ed insilati devono rispettare le distanze fissate dal Regolamento Edilizio.
- b) Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
- c) E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
- d) le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti

TITOLO IX - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI Di ALLEVAMENTI PALABILI.

Art. 74 Definizione di liquami zootecnici

- a) Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- b) Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
 - le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 75 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

- a) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che rispettino le distanze previste dal Regolamento Edilizio.
- b) Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
- c) Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
- d) Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
- e) I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180



giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento.

- f) L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 76 Definizione di effluenti di allevamento palabili

- a) Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 77 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

- a) Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
- b) Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese, e nel rispetto delle distanze stabilite dal Regolamento Edilizio.
- c) Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Art. 78 Trasporto letame, liquami ed altri detriti

- a) Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.
- b) Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 79 Spandimento liquami

- a) Possono essere ammessi allo spandimento su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole.
- b) Lo spandimento di liquami è vietato:
- nei terreni allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda idrica superficiale disti mediamente meno di 1,50 m dal piano campagna;
 - nei terreni con pendenza media superiore al 15%;



- nei terreni di cui non si ha titolo d'uso;
 - a distanza inferiore a m. 150 da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc al secondo;
 - a distanza inferiore a 50 m. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento;
 - a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque aduso potabile;
 - mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
 - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;
 - in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e a giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
 - nei suoli boschivi naturali;
- c) Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:
- su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;
 - su colture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante);
 - su colture foraggere nelle tre settimane prima del raccolto dei foraggi;
- d) Lo spandimento dei liquami è inoltre vietato:
- sul suolo non adibito ad uso agricolo;
 - nelle aree di cava;
 - nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;
 - nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.
- e) I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interrimento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni dalle vigenti disposizioni di legge in materia nazionale e regionale.
- f) E' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

TITOLO X - NORME SANZIONATORIE

Art. 80 Accertamento delle violazioni

- a) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti della Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
- b) Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma a, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.



- c) Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 81 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- a) Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.
- b) E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i
- c) Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 82 Processo verbale di accertamento.

- a) La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
- b) Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24.11.1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
- c) Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24.11.1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
- d) Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso.
- e) Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 689/81.
- f) Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Art. 83 Rapporto all' autorità competente.



- a) Fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 24 della legge 24.11.1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo della legge succitata, l'agente della Polizia municipale trasmette al Comune:
- l'originale del processo verbale;
 - la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 84 Competenza ad emettere le ordinanze - ingiunzione o di archiviazione.

- a) L'emissione dell' ordinanza - ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al Responsabile del servizio competente per materia.
- b) Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
- c) L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza - ingiunzione motivata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- d) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all' opera svolta dall' interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.
- e) L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81 e s.m.i.
- f) Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
- g) Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81 e s.m.i.

Art. 85 Termini per l'emissione delle ordinanze - ingiunzione.

- a) L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 93.
- b) In ogni caso il provvedimento di cui al comma a) deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento;



qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

- c) Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
- d) Nel caso in cui con lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
- e) Nelle ipotesi di cui al precedente comma d, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma b.
- f) La richiesta d'acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma b.

Art. 86 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

- a) L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 87 Altre sanzioni accessorie

- a) Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs. 13.07.1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:
 - recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
 - morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
- b) Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
- c) In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
- d) Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.



TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 Entrata in vigore del Regolamento

- a) Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenute esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
- b) L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
- c) Sono abrogate tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

na

na

03